



COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 77 DEL 07/11/2008

Art.1 Istituzione e finalità

1. È istituita presso il Comune di Palazzolo S/O la Commissione Comunale per le Pari Opportunità, di seguito chiamata Commissione quale organismo permanente, consultivo e di proposta del Consiglio Comunale e della Giunta.
2. In attuazione dei principi di parità stabiliti dagli art. 3 e 51 - dalla Costituzione Italiana e in conformità con i principi della legge n.16 del 2 maggio 1992 la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di equilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.
3. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità all'interno di enti ed istituzioni nazionali ed internazionali.
4. La Commissione è un organismo consultivo e di proposta del Consiglio Comunale e esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in rapporto con amministratori e consiglieri e con le donne elette negli enti locali territoriali. Si avvale della collaborazione di enti pubblici e privati, di associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria presenti sul territorio, regionali e nazionali delle istituzioni culturali e religiose, del volontariato/Terzo Settore, della Scuola e dell'Università.

Art.2 Competenze

1. La Commissione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 ed in relazione all'attività degli organismi di rappresentanza regionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità esprime proposte ed elabora progetti di intervento in ambito comunale.

In particolare la Commissione :

- a. promuove ed attua indagini e ricerche conoscitive sulla condizione delle donne del territorio in ambito comunale;
- b. informa le donne sulle leggi di tutela, di parità, delle pari opportunità e verifica l'attuazione di esse sul territorio comunale (istituzione di Sportello);
- c. promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;

- d. raccoglie e diffonde informazioni riguardanti i problemi delle donne e si impegna per il miglioramento della condizione femminile;
- e. opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, per la rimozione di ogni forma di violenza espressa nei confronti delle donne, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna, nonché per favorire l'accesso delle donne nel mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza delle normative regionali, nazionali ed internazionali;
- f. sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, promuove, sostiene e valorizza la presenza delle donne nei processi e nei luoghi decisionali della società e delle istituzioni;
- g. promuove la partecipazione delle donne nelle nomine di competenza comunale e sollecita gli organi competenti ad effettuare verifiche;
- h. in collaborazione con gli uffici dei vari Enti/Associazioni, indicati all'art.1 commi 3 e 4 attua iniziative dirette a promuovere opportune condizioni familiari affinché le donne possano essere incentivate e possano rendere compatibili i loro impegni famigliari con gli impegni in ambito pubblico, sociale, professionale;
- i. favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo femminile;
- l. promuove l'istituzione di Commissioni di pari opportunità a livello territoriale .

Art. 3 Composizione e nomina

1. La Commissione Pari Opportunità è costituita da membri nominati secondo i criteri di cui al seguente comma.
2. La Commissione è costituita da:
 - tutte le consigliere elette nel Consiglio Comunale, di diritto dagli Assessori donna della Giunta Comunale e dall'Assessore ai Servizi Sociali;
 - n.1 rappresentante delle Organizzazioni ed Associazioni costituite ed operanti sul territorio comunale;
 - n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali, designato dalle stesse organizzazioni;
 - n. 1 rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali di genere femminile, designato dalle stesse organizzazioni;
 - n. 2 componenti di riconosciuta qualità ed esperienze di carattere professionale, culturale e/o scientifico, nominati dal Consiglio Comunale (uno per il gruppo della maggioranza e uno per il gruppo della minoranza).
3. Il Sindaco invita con propria nota, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le associazioni di cui al precedente comma con apposito avviso pubblico, a far pervenire i nominativi di cui al comma precedente.
4. I componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata del mandato dell'amministrazione comunale e continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione stessa.

Art. 4 Funzionamento

1. La Commissione si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. Nella sua prima riunione la Commissione, regolarmente convocata dal Sindaco, procede all'elezione del Presidente con il voto della maggioranza dei componenti.
3. Nella stessa seduta si procede alla elezione di un Vice-presidente e di un Segretario.
4. Il Presidente:
 - convoca e presiede la seduta;
 - predispone l'odg e gli argomenti da trattare.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione.
6. La Commissione opera anche con l'ausilio di componenti esterni e può suddividersi in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.
7. La Commissione può elaborare, entro 45 giorni dalla data di presentazione del bilancio, un programma delle sue attività da inviare al Sindaco/che a sua volta ne cura la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente della Commissione Consiliare per i servizi alla persona, per l'approvazione.
8. La Commissione si riunisce nella sede del Palazzo Comunale.

Art. 5 Finanziamenti

1. Nell'espletamento delle sue finalità, volte al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione può proporre progetti da finanziare con un apposito fondo che l'Ente renda disponibile al fine di attuare le iniziative promosse.

Art.6 Informazione e documenti

1. Le informazioni e i documenti acquisiti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono e non devono essere utilizzate in violazione della normativa sulla tutela della riservatezza.

Art. 7 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento interno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento e nello statuto del Comune.
2. Le proposte di modifiche o integrazione al presente regolamento devono essere approvate dalla Commissione con la maggioranza assoluta dei componenti e proposte al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.